REGOLAMENTO (CEE) N. 2462/89 DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 1989

che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle tende della categoria di prodotti n. 91 (numero d'ordine 40.0910), originari della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4259/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1989 per i prodotti tessili originari dei paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 13,

considerando che, in virtù dell'articolo 11 di detto regolamento, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 12 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per le tende della categoria di prodotti n. 91 (numero d'ordine 40.0910) il massimale è fissato a 13 t; che, alla data del 1° agosto 1989, le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti, originari della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi della Cina,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 14 agosto 1989, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 4259/88, è ripristinata per l'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Cina:

Numero d'ordine	Categoria Unità	Codice NC	Designazione delle merci
40.0910	91 (tonnellate)	6306 21 00 6306 22 00 6306 29 00	Tende

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 1989.

Per la Commissione

Jean DONDELINGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 375 del 31. 12. 1988, pag. 83.